



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.12/2013 DEL 24/09/2013

**"MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE DEL 25
GIUGNO 2013, N.17 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
BENI CULTURALI""**





REGIONE PUGLIA
Area Politiche per la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti
Servizio Beni Culturali

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DISEGNO DI LEGGE

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE DEL 25 GIUGNO 2013, N. 17 **“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI”**

1. Il contesto normativo e le motivazioni del disegno di legge

Il disegno di legge proposto introduce alcune modifiche alla recente legge regionale del 25 giugno 2013, n. 17, in materia di beni culturali.

L'Ufficio legislativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con nota del 30 luglio 2013, prot. n. 13207, ha formulato due precise osservazioni, che si ritengono, condivisibili, in relazione all'art. 8 (*Funzioni e compiti dei Comuni*), della predetta legge regionale 17/2013, sottolineando:

- 1) la necessità di evidenziare, nell'ambito dell'articolo 8, comma 2, lett. b), che la cura e conservazione degli istituti e dei luoghi di cultura di titolarità comunale od affidati ai Comuni *“anche attraverso la realizzazione, per le aree e i parchi archeologici e i complessi monumentali, di interventi di prevenzione, manutenzione e restauro, secondo metodologie concordate con la Regione e con gli organi statali competenti”* da parte degli stessi Comuni, necessitano della previa autorizzazione dei competenti organi statali;
- 2) la necessità di formulare, nell'ambito dell'articolo 8, comma 2, lett. c), un rinvio esplicito al D. Lgs. del 12 aprile 2006, n. 163, con riferimento ai compiti dei Comuni in materia di *“interventi di trasformazione delle aree individuate come parchi archeologici o zone di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera m), del Codice, a espletare le indagini di archeologia preventiva prima del rilascio dei titoli abitativi”*.

Con il disegno di legge proposto si ritiene, altresì, di modificare l'art. 20, comma 1, della legge regionale 17/2013, eliminando il riferimento alla specifica Deliberazione del 21 maggio 2007, n. 619, in modo tale da prevedere un rinvio di natura formale più agevole e meno rigido alla fonte 'Deliberazione di Giunta'.

Il disegno di legge “Modificazioni alla legge regionale del 25 giugno 2013, n. 17, ‘Disposizioni in materia di beni culturali’ si struttura in un unico articolo.





REGIONE PUGLIA
Area Politiche per la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti
Servizio Beni Culturali

2. Condivisione del disegno di legge

L'elaborazione del disegno di legge è frutto, non solo del recepimento delle osservazioni formulate dall'Ufficio legislativo del Ministero per i beni culturali, ma anche della condivisione da parte del Servizio legislativo della Regione Puglia.

Il presente disegno di legge non comporta adempimenti di cui all'articolo 34, della Legge 28, del 16 novembre 2001.

Il Dirigente dell'Ufficio Beni Librari, Musei, Archivi
Dott. Massimiliano Colonna

Il Dirigente del Servizio Beni Culturali
Avv. Silvia Pellegrini

Il Direttore di Area
Dott. Francesco Palumbo

L'Assessore proponente
Prof.ssa Angela Barbanente





4. e

REGIONE PUGLIA
Area Politiche per la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti
Servizio Beni Culturali

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE DEL 25 GIUGNO 2013, N. 17
“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI”

Articolo 1

(modifiche alla legge regionale del 25 giugno 2013, n. 17)

1. All'articolo 8, comma 2, lett. b), della legge regionale del 25 giugno 2013, n. 17, dopo le parole *“di interventi di prevenzione, manutenzione e restauro,”* sono inserite le parole: *“previa autorizzazione dei competenti organi statali,”*.
2. All'articolo 8, comma 2, lett. c), della legge regionale del 25 giugno 2013, n. 17, dopo le parole *“a espletare”* sono inserite le parole *“, nel rispetto della procedura e delle competenze stabilite dagli articoli 95 e 96 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture),”*.
3. All'art. 20, comma 1, della legge regionale del 25 giugno 2013, n. 17, dopo le parole *“con deliberazione della Giunta regionale”* sono eliminate le parole *“21 maggio 2007, n. 619”*.

